

La Svizzera e il Lussemburgo firmano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 25.08.2009 - In occasione dell'odierna visita di lavoro del ministro delle finanze del Lussemburgo, Luc Frieden, ricevuto dal presidente della Confederazione Hans-Rudolf Merz, la Svizzera e il Lussemburgo hanno firmato a Berna il Protocollo che modifica la Convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione (CDI) in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. Il Protocollo contiene anche una disposizione concernente lo scambio di informazioni conforme allo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.

Dalla decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale, dopo la Danimarca il Lussemburgo è il secondo Stato con il quale la Svizzera ha firmato una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Per non figurare più sulla cosiddetta "lista grigia", allestita dal Segretariato dell'OCSE per gli Stati del G-20, devono essere firmate dodici Convenzioni contenenti gli standard dell'OCSE.

Sinora la Svizzera ha negoziato con tredici Stati una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Oltre a quelle già firmate con Danimarca e Lussemburgo sono infatti state parafate CDI con Norvegia, Francia, Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna, Austria, Finlandia e Qatar. Per la firma delle CDI con Norvegia, Francia, Messico e Gran Bretagna il Consiglio federale ha dato il via libera. Le rimanenti CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione ad essere firmate.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, i negoziati con il Lussemburgo hanno fornito lo spunto per operare altri adeguamenti. Per la distribuzione dei dividendi sono state convenute condizioni più favorevoli. La vigente Convenzione prevedeva nello Stato della fonte un'esenzione fiscale (cosiddetto tasso zero) per le distribuzioni dei dividendi a una società madre, a condizione che questa partecipi con almeno il 25 per cento alla società affiliata. Secondo il Protocollo che modifica la Convenzione, il tasso zero è applicabile già per una partecipazione del 10 per cento. Il tasso zero verrà ora esteso anche a dividendi distribuiti a una cassa pensioni o a un istituto di previdenza. Inoltre, la riveduta CDI contiene pure una clausola arbitrale.

Sia i Cantoni sia le associazioni economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione del protocollo di modifica con il Lussemburgo.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione delle CDI. La convenzione può entrare in vigore solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Analogamente al disciplinamento concordato nella Convenzione, le disposizioni della CDI vengono applicate di regola a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze